Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 (STRALCIO)

Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997, n. 298 S.O. n. 252

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Titolo 2 - Revisione delle aliquote e del numero di scaglioni di reddito

Articolo 50 - Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Testo in vigore dal 3 ottobre 2006

Previgenti
:

Articolo 50: Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore dal 3 ottobre 2006 al 2 ottobre 2007

Articolo 50: Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore dal 15 gennaio 2000 al 2 ottobre 2006

Articolo 50: Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore dal 1 gennaio 1998 al 14 gennaio 2000

T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE - MODALITA`

---

1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e` deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale e` determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e` dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. (1)

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale. (2)

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7 bis del citato decreto n. 600 del 1973. (3)

5. L'addizionale regionale [di cui al comma 1] e` versata, in unica soluzione e con le modalita` e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. (4)

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attivita` di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi

versamenti, nonche` norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), e` aggiunta la seguente: " d bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e` fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

---

(1) L'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del T.U.I.R., nonche` sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, e` versata secondo le modalita` previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita` produttive indicate nell'art. 1 del DM 02.11.98, n. 421, cosi` come stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, poi modificato dall'art. 2 comma 70, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286, è stato, poi, così modificato dall'art. 40 D.L. 01.10.2007, n. 159, con decorrenza dal 03.10.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.".

(3) Il presente comma è così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'addizionale regionale e` trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 7, comma 1, lettere d) ed f), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'importo trattenuto e` indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7 bis del citato decreto n. 600 del 1973 come sostituito dal citato articolo 7, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 314 del 1997 che i sostituti sono obbligati a consegnare al sostituito.".

(4) Le parole tra le parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999.